

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI *NE BIS IN IDEM* SOSTANZIALE, A PROPOSITO DEL LIBRO DI MARCO SCOLETTA, *IDEM CRIMEN*, 2023 ^(*)

di Ignazio Giacona

L'autore di questo articolo apprezza l'approccio generale seguito da Scoletta che, pur affermando che il concorso apparente di reati va valutato attraverso il principio di consunzione, sostiene comunque l'opportunità di utilizzare in certi casi anche altri criteri, come quello di specialità reciproca. Condivide inoltre l'affermazione della rilevanza costituzionale e nelle convenzioni europee del principio di ne bis in idem sostanziale, dissentendo invece sulla non attinenza della giurisprudenza europea al concetto sostanziale del divieto di bis in idem. L'autore dell'articolo ritiene che il criterio di specialità reciproca può essere un valido supporto soprattutto nelle ipotesi in cui il segmento di fatto tipico comune alle due fattispecie sia particolarmente pregnante dal punto di vista dell'offesa.

SOMMARIO: 1. L'approccio "sincretistico" di Marco Scoletta al problema del concorso apparente di reati. – 2. La rilevanza del principio di *ne bis in idem* sostanziale nel sistema costituzionale. – 3. *Segue*: ... e in quello europeo – 4. A mio avviso, l'esigenza di fronteggiare l'impostazione della giurisprudenza al di là delle divergenze dottrinarie. – 5. *Segue*: l'utilità di un'analisi strutturale delle ipotesi di specialità reciproca in chiave di offensività.

1. L'approccio "sincretistico" di Marco Scoletta al problema del concorso apparente di reati.

Ho molto apprezzato il libro di Marco Scoletta dove, nell'ambito di una generale adesione al *principio di consunzione*, si mette in evidenza comunque la possibilità di avvalersi, in certi casi, anche di altri criteri d'individuazione del concorso apparente di reati.

Così, Scoletta ritiene che il criterio di *specialità reciproca* possa avere una sua valenza, purché venga inteso come semplice "indizio" di un rapporto di consunzione¹. Con delle importanti precisazioni: «Tuttavia, attribuendo esclusivamente a tale criterio la funzione di ritagliare rigidamente il perimetro del concorso apparente, si rischia di errare nella duplice direzione: sia 'per difetto', in quanto l'assorbimento normativo non potrebbe mai operare in caso di diversità naturalistica del fatto, difettando il

^(*) Relazione svolta all'Università di Bologna il 5 dicembre 2024, per la presentazione del libro: SCOLETTA, *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali*, Torino, 2023.

¹ SCOLETTA (2023), p. 465 s.

presupposto stesso della convergenza di norme sull'*idem factum*; sia 'per eccesso', in quanto il giudizio di specialità bilaterale tra disposizioni incriminatrici, operando sul piano generale e astratto, non consente di graduare il giudizio in relazione al disvalore del fatto concreto, che invece può risultare decisivo in relazione alla valutazione della "capacità di assorbimento" di una norma penale»².

In altri termini, se si ritenesse il rapporto di specialità reciproca presupposto *indispensabile* del concorso apparente di reati, si dovrebbe affermare la sussistenza di un concorso effettivo in situazioni come l'evasione del detenuto che scappa indossando (e rubando) gli abiti dell'amministrazione penitenziaria, o l'omicidio mediante accoltellamento con danneggiamento dei vestiti della vittima. Per altro verso, se s'intendesse la specialità reciproca come presupposto *sufficiente* del concorso apparente, si potrebbe pervenire ad affermare la presenza di quest'ultimo, ad es., in caso di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nei confronti della sorella o del fratello (art. 564 c.p.)³.

Nell'ambito di un'impostazione "sincretistica", Scoletta ritiene che possa risultare utile – sempre a livello di "indizio" – anche la teoria della c.d. *specialità in concreto*, soprattutto nella versione di Delitala, che la coniugava con i criteri di sussidiarietà e consunzione⁴.

In questa prospettiva può essere inquadrata la recensione positiva al libro di Scoletta fatta da Giovannangelo De Francesco, uno dei principali fautori del criterio della "specialità reciproca"⁵. Non mi addentro qui nei particolari, perché mi preme piuttosto evidenziare che l'esigenza che oggi si pone in dottrina è quella di rapportarsi con la ben diversa posizione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione le quali, nel loro magistero nomofilattico e al di là delle soluzioni effettive dei casi concreti, negli ultimi decenni hanno costantemente affermato che l'unico criterio d'individuazione dei casi di concorso apparente è quello di specialità unilaterale, secondo una impostazione che non trova riscontro nella moderna dottrina.

Di conseguenza, sembra opportuno oggi un approccio "sincretistico", nel senso etimologico del termine di convergenza di dottrine diverse in vista di esigenze pratiche, come riferiva Plutarco in relazione a una coalizione di abitanti di Creta, che misero da parte i loro disaccordi per fronteggiare un problema comune⁶. Del resto, il criterio di specialità reciproca potrebbe avere, a mio avviso, una sua incidenza, se inteso non in una prospettiva formalistica, ma in relazione al disvalore del nucleo comune delle disposizioni e degli elementi differenziali. Sul punto mi soffermerò in seguito.

² *Ivi*, p. 474.

³ Sul punto ci permettiamo di rinviare, per maggiori approfondimenti e ulteriori esempi, a GIACONA (2022b), pp. 20 ss.

⁴ Cfr. SCOLETTA (2023), p. 467 s.

⁵ G.A. DE FRANCESCO (2024).

⁶ Cfr. *Vocabolario online Treccani*, voce *Sincretismo*: dal greco συγκρητισμός, "coalizione dei Cretesi", composto di σύν "con, insieme" e Κρήτη "Creta"; PETTAZZONI (1936).

2. La rilevanza del principio di *ne bis in idem* sostanziale nel sistema costituzionale.

Il titolo del libro di Scoletta, *Idem crimen*, fa riferimento a una tipicità unitaria espressa dalla fattispecie più grave, che ricomprende e assorbe in sé l'intero disvalore di un fatto concreto⁷. In tal senso, l'approccio generale al problema del concorso apparente mi pare analogo a quello da me seguito in un mio studio monografico sul concorso apparente di reati⁸. Infatti, il criterio di consunzione riguarda il *fatto concreto* e non il rapporto tra fattispecie astratte, dovendosi anzitutto considerare il modo in cui si è svolto il fatto, per poi ricondurlo sotto la disposizione incriminatrice più grave (che può anche essere strutturalmente del tutto diversa da quella meno grave, come ad es. nel caso di evasione con furto degli indumenti dell'istituto penitenziario o di omicidio con danneggiamento dei vestiti della vittima). In questo contesto, il concetto di *idem crimen* come tipicità unitaria potrebbe forse in qualche modo stemperare il contrasto con coloro che ritengono le istanze di legalità incompatibili col principio di assorbimento (anche se qui in realtà produttive di effetti *contra reum*, dando luogo all'ampliamento del concorso *effettivo* di reati).

In ordine alla rilevanza costituzionale delle esigenze di *ne bis in idem*, Marco Scoletta fa riferimento al *principio di proporzionalità*, da mettere però in rapporto con altri parametri di non minore importanza. Infatti, «i cumuli punitivi, conseguenti al concorso di reati, trovano legittimazione in quanto ragionevolmente commisurati al disvalore oggettivo e soggettivo dei fatti. L'applicazione concorrente di fattispecie incriminatrici che ripetono e retribuiscano lo stesso giudizio di disvalore non può che determinare irrogazione di una pena costituzionalmente illegittima, in quanto sproporzionata per eccesso. La teoria del concorso apparente di norme, funzionale a risolvere in via generale tale situazione di potenziale illegittimità della pena, ha dunque una matrice costituzionale che non può essere messa in discussione: come già messo in luce in dottrina, vengono in gioco – oltre alla proporzionalità della pena, ed anzi 'in funzione' di tale obbiettivo – la colpevolezza e l'offensività, nonché, più a monte, la libertà personale e l'uguaglianza (artt. 2, 3, 13, 25 e 27 Cost.)»⁹.

In altri termini, l'individuazione delle situazioni di concorso apparente di reati riguarda fatti che sono comunque punibili, in ordine ai quali occorre piuttosto valutare la *congruità* della risposta sanzionatoria, considerando anche il loro disvalore oggettivo (offensività) e soggettivo (colpevolezza). Di conseguenza, si pone l'esigenza di elaborare schemi procedurali di apprezzamento dei fatti mediante formalizzazione di regole di esperienza: «In sostanza, che a monte del *ne bis in idem* sostanziale si collochino

⁷ SCOLETTA (2023), p. 472 s.: «la "unicità normativa" (l'*idem crimen*) deriva proprio dalla circostanza che fatti astrattamente tipici perdono la propria autonomia giuridico-penale se considerati nella prospettiva del giudizio di disvalore espresso da norme penali eventualmente concorrenti. L'effetto di assorbimento non è affatto rintracciabile attraverso il confronto strutturale tra le "fattispecie legali astratte" concorrenti. Tali fattispecie solo eventualmente possono "convergere" sullo stesso fatto concreto, ponendosi in rapporto di specialità bilaterale; questo può essere – come detto – un 'indizio' dell'assorbimento valoriale, ma privo del rigido e univoco significato che invece le teorie strutturali pretenderebbero di attribuirgli».

⁸ GIACONA (2022b).

⁹ SCOLETTA (2023), p. 449. Cfr. pure SCOLETTA (2024), p. 499.

esigenze di proporzionalità della pena è fuori discussione e in questo senso l'art. 3 Cost. (in relazione ai principi di offensività e colpevolezza) può senz'altro costituire un importante appiglio al quale ancorare il riconoscimento implicito della garanzia nella Costituzione: tuttavia, senza ulteriori approfondimenti sulla consistenza normativa e strutturale del principio tale ancoraggio non porterebbe a nulla»¹⁰.

In tal senso, nel mio studio sul concorso apparente di reati mi sono soffermato sulla elaborazione di criteri d'individuazione del "quadro normale di vita", in presenza del quale opera il principio del *ne bis in idem* sostanziale. Ed è proprio in questa direzione che, a mio avviso, dovrebbero concentrarsi gli sforzi di dottrina e giurisprudenza¹¹.

3. Segue: ... e in quello europeo.

Non essendo in discussione la rilevanza costituzionale del principio di *ne bis in idem* sostanziale, Marco Scoletta ritiene che esso, tuttavia, non troverebbe riconoscimento nell'*ordinamento europeo*. Infatti secondo l'Autore, mentre le norme convenzionali lascerebbero chiaramente intendere la rilevanza europea del principio di *ne bis in idem* sostanziale, in senso contrario si porrebbe invece la giurisprudenza europea (CGUE e CEDU), che farebbe riferimento – in modo non meno chiaro – alla nozione processuale, incidendo così sullo stesso quadro normativo¹².

Effettivamente, le rubriche degli artt. 4 Prot. 7 CEDU, e 50 CDFUE, prevedono rispettivamente il «diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto» e il «diritto di non essere giudicato o punito due volte». Sembra pertanto che si sia voluto distinguere il diritto a non essere «punito» due volte per lo stesso fatto da quello a non essere «giudicato», evidenziando la portata sia sostanziale che processuale del divieto di *bis in idem*.

Quindi, essendo chiaro il disposto normativo, si deve esaminare con attenzione la giurisprudenza europea. E a tal fine occorre anzitutto tener presente che, dal punto di vista della teoria del diritto e del processo penale, i due *ne bis in idem*, sostanziale e processuale, hanno una loro ben distinta portata concettuale. E cioè, come osservava lucidamente Cordero, «il divieto di un secondo giudizio sulla *eadem res* ha poco da spartire, anzi niente, con queste massime penalistiche» attinenti al criterio di consunzione¹³.

Rinviando a quanto osservato in proposito in altra occasione¹⁴, mi vorrei qui soffermare sulle *relazioni* tra *ne bis in idem* sostanziale e processuale. Al riguardo, occorre osservare che il *ne bis in idem* sostanziale attiene ai rapporti che si presentano *all'interno del processo* tra le varie fattispecie apparentemente riferibili a uno stesso fatto concreto. Il

¹⁰ SCOLETTA (2023), p. 296.

¹¹ GIACONA (2022b), pp. 125 ss.

¹² SCOLETTA (2023), p. 299 s.; v. pure SCOLETTA (2024), p. 498.

¹³ CORDERO (2012): p. 1205. V. pure, tra gli altri, BONTEMPELLI (2015a), p. 119; DI BITONTO (2016), pp. 1336 ss.; RAFARACI (2010), p. 866; TRIPODI (2017), pp. 1048 ss.

¹⁴ GIACONA (2023), pp. 54 ss.

problema cioè non riguarda l'*an puniatur*, ma il *quantum*, essendo la materia dominata dal principio di legalità per quanto attiene al criterio di specialità e da quello di proporzionalità nelle ipotesi di assorbimento. Per cui si dovrà anzitutto accertare se una fattispecie è speciale rispetto all'altra, applicando in caso affermativo la prima anche se meno grave rispetto a quella generale. Successivamente occorrerà verificare se i reati sono stati realizzati nell'ambito di un "quadro normale di vita", prevalendo in tal caso la fattispecie più grave.

Il *ne bis in idem* processuale riguarda invece la delimitazione della sfera d'intervento penale *rispetto al limite esterno al processo*. L'oggetto del processo non può che essere sempre lo stesso, e cioè il *fatto concreto*. L'esigenza generale è quella garantistica di evitare eccessi persecutori. E una corretta fisiologia penalistica richiede che vengano anzitutto risolti nel corso del processo gli aspetti relativi al concorso apparente o formale di reati. Mentre dopo il passaggio in giudicato della sentenza potranno essere presi in considerazione soltanto segmenti del fatto di reato che non sono stati oggetto di accertamenti ¹⁵.

Consideriamo adesso le particolari circostanze che hanno dato luogo agli importanti interventi della giurisprudenza delle Corti EDU e di Giustizia degli ultimi anni in tema di *ne bis in idem* ¹⁶. Infatti, posto che le sanzioni amministrative per i giudici europei possono essere considerate in certi casi come penali ¹⁷, non è possibile nelle ipotesi di c.d. doppio binario (penale e formalmente amministrativo) applicare il *ne bis in idem* sostanziale da parte di due diverse autorità (giudiziaria e amministrativa) in due distinti procedimenti relativi allo stesso fatto concreto. Quindi, in questo contesto le Corti europee hanno risolto il problema *a valle*, attraverso il *ne bis in idem* processuale, stabilendo cioè che in séguito all'applicazione della sanzione in uno dei due procedimenti non sarebbe più possibile continuare (e tantomeno iniziare) l'altro.

Ciò però, come si sa, con un importante limite. Occorre infatti ricordare che la Corte EDU, con la sentenza A e B c. Norvegia del 2016, ha affermato l'ammissibilità del doppio binario sanzionatorio qualora sussista una «*close connection in substance and in time*» tra i due procedimenti. E cioè qualora: gli illeciti perseguano scopi diversi e puniscano la stessa condotta per motivi differenti; le sanzioni inflitte siano nel loro complesso *proporzionate* all'unico fatto; i due procedimenti siano tra loro coordinati per evitare il più possibile duplicazioni nella raccolta e valutazione delle prove; la doppia risposta sanzionatoria sia giuridicamente prevedibile; infine, non potendosi pretendere

¹⁵ Quindi, l'importanza che riveste il *fatto concreto* ai fini di un secondo giudizio riproduce un'esigenza che si pone già nel corso del processo penale per quanto attiene al *ne bis in idem* sostanziale. E il riferimento al fatto concreto rinvia appunto al principio di consunzione.

¹⁶ In proposito mi permetto di rinviare a GIACONA (2022b), pp. 1 ss.

¹⁷ Com'è noto, ci si rifà ai tre criteri tracciati dalla sentenza Engel del 1976: qualificazione come reato da parte dello Stato, ritenuta di per sé da sola sufficiente a imporre le garanzie del sistema europeo dei diritti dell'uomo; in mancanza di tale esplicita indicazione, valgono i due criteri sostanziali, tra loro alternativi, della natura della violazione, e della natura, gravità e scopo della sanzione (Corte EDU 8 giugno 1976, n. 5100, Engel c. Paesi Bassi).

la perfetta simultaneità dei due procedimenti, la prosecuzione di uno non comporti per l'interessato uno stato di perdurante incertezza)¹⁸.

Quindi, quando i criteri sopra indicati sono rispettati, è possibile attribuire due illeciti alla stessa persona per la stessa condotta, purché la doppia sanzione risulti complessivamente *proporzionata* al fatto realizzato.

Sotto altro aspetto, bisogna pure tener presente che nei principali ordinamenti europei nei casi di concorso formale è previsto l'assorbimento¹⁹; ed è per questo motivo che nella giurisprudenza europea il problema del *ne bis in idem* si è posto nei casi di doppio binario tra i procedimenti penale e amministrativo.

Tutto ciò considerato, non mi sembra che nel sistema europeo il *ne bis in idem* rilevi soltanto in chiave processuale. È vero che la giurisprudenza europea fa riferimento al principio processuale. Però la questione origina da un concorso di fattispecie punitive per lo stesso fatto concreto e la soluzione processuale è un rimedio determinato dalla competenza di due diverse autorità (giudiziaria e amministrativa).

In altri termini, com'è stato autorevolmente osservato, «la rimozione delle cause della violazione della garanzia convenzionale passa, prima di tutto, attraverso una energica riaffermazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale (...) Allorché, infatti, la legge sostanziale consenta di configurare un concorso di illeciti in rapporto al medesimo fatto – nella specie, uno penale, l'altro amministrativo – si creano automaticamente le premesse affinché tali illeciti possano essere puniti separatamente nell'ambito di procedimenti distinti e, dunque, le premesse per violazioni “sistemiche” del *ne bis in idem* processuale, “convenzionalmente inteso”. Al contrario, quando la legge sostanziale rende configurabile un unico illecito – in particolare, perché qualifica come concorso apparente di norme l'eventuale convergenza di diversi paradigmi punitivi sullo stesso fatto – l'anzidetta eventualità resta confinata nel campo della “patologia”, ossia della scorretta applicazione della normativa interna nel singolo caso»²⁰.

¹⁸ Corte EDU, sent. 16 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2016, con nota di VIGANÒ (2016). Tale impostazione della Corte EDU è stata poi recepita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (cfr. Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 3, p. 286, con nota di GALLUCCIO (2018). Prospettiva poi seguita anche dalla nostra giurisprudenza (v., ad es., Cass. 15 aprile 2021 - 11 agosto 2021, n. 31507, Cremonini; Cass. 22 novembre 2019 - 9 gennaio 2020, n. 397, Rosso; Cass. 15 aprile 2019 - 27 settembre 2019, n. 39999, Respigo; Cass. 5 febbraio 2019 - 19 novembre 2019, n. 5679, Erbetta; Cass. 16 luglio 2018 - 10 ottobre 2018, n. 45829, Franconi).

¹⁹ In proposito ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2022b), pp. 27 ss. V. pure GAMBARDELLA (2022), pp. 161 ss.

²⁰ FLICK e NAPOLEONI (2015), pp. 887 ss. Analogamente, in modo non meno chiaro e incisivo, DI BITONTO (2016), pp. 1345 ss.: «le criticità emerse riguardano il diritto penale sostanziale e non una carente salvaguardia del *ne bis in idem* nel codice di procedura penale. La doppia punizione in sede amministrativa e penale dello stesso fatto non è questione di natura processuale bensì relativa al diritto punitivo, poiché si pone in aperto contrasto con la regola generale del c.d. *ne bis in idem* sostanziale, che vieta di punire due volte l'autore di un illecito». Nello stesso senso, cfr. BONTEMPELLI (2015b), p. 1333 s. V. pure VIGONI (2014), p. 4: «Il contrasto della disciplina relativa al doppio binario sanzionatorio con il principio del *ne bis in idem* codificato nell'art. 4 Prot. 7 CEDU sembra destinato a risolversi in altro modo, e cioè *ex ante*, attraverso un intervento legislativo, sul fronte sostanziale e riguardo all'assetto strutturale, diretto ad evitare la

A questo punto dovrebbe emergere con sufficiente chiarezza *l'autonomia e la diversità* dei due *ne bis in idem*. Come del resto dovrebbe apparire poco convincente l'idea che la giurisprudenza europea abbia creato addirittura un *terzo tipo* di *ne bis in idem*. Invero, come si sa, *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*: soprattutto, poi, se possono essere fonte di confusione. Infatti, i due *ne bis in idem* sono categorie eterogenee e alla base delle decisioni europee sta anzitutto il divieto di doppia punizione per lo stesso fatto, prima ancora della proibizione di un doppio processo.

4. A mio avviso, l'esigenza di fronteggiare l'impostazione della giurisprudenza al di là delle divergenze dottrinarie.

Come dicevo, mentre la dottrina è concorde – pur nelle diverse posizioni – sull'esigenza di ricorrere a criteri ulteriori rispetto a quello di specialità *unilaterale*, le Sezioni Unite della Cassazione negli ultimi decenni hanno ribadito con fermezza e in tantissime occasioni l'utilizzabilità soltanto di tale criterio.

Non mi soffermo sull'analisi di queste sentenze, rinviando alle ricostruzioni abbastanza ampie e dettagliate effettuate sia da Marco Scoletta ²¹ che da me ²². È vero che le massime e l'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite non sempre coincidono con le soluzioni poi effettivamente seguite, venendo talvolta spacciata per specialità unilaterale una diversa relazione tra fattispecie ²³. Tuttavia, il monito generale è certamente diretto verso la più frequente applicazione del concorso effettivo di reati.

Sotto altro profilo, occorre pure tener presente che il cumulo giuridico previsto per il concorso formale (o il reato continuato, nei casi di c.d. antefatto e postfatto non punibili) dà luogo nella prassi giurisprudenziale all'applicazione di una pena che spesso

duplicazione di analoghe sanzioni provenienti da diversa fonte; non *ex post*, mediante soluzioni sul versante processuale che trovano origine nel divieto di *bis in idem*».

²¹ SCOLETTA (2023), p. 141 s.

²² GIACONA (2022b), pp. 36 ss. Più di recente v.: Cass., sez. un., 28 novembre 2019 (dep. 28 aprile 2020) n. 13178, Guadagni (il delitto d'illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis c.p., non può mai ritenersi assorbito in quello di estorsione di cui all'art. 629 c.p., trattandosi di fattispecie con diversa collocazione sistematica e offensive di beni giuridici diversi; di conseguenza, qualora sussistano gli estremi di entrambi i reati, si presenterà un concorso formale); Cass., sez. un., 18 gennaio 2024 (dep. 17 aprile 2024) n. 16153, Clemente e altri (la condotta consistente nel c.d. saluto fascista durante una pubblica riunione, integra sia il delitto di cui all'art. 5, l. n. 645/1952, se vi è il pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, sia il reato di pericolo astratto previsto dall'art. 2, c. 1, d.l. del 1993 n. 122, conv. in l. n. 205/1993, se tale condotta risulta espressiva di manifestazione propria delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, c. 2, c.p.); Cass., sez. un., 28 marzo 2024 (dep. 22 luglio 2024) n. 30016, Annunziata e altri (la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontana l'offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, può integrare, oltre al reato di cui all'art. 353 c.p., anche quello di cui all'art. 629 c.p., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile dalla partecipazione alla gara).

²³ V., ad es., Cass., s.u., 28 ottobre 2010 (21 gennaio 2011) n. 1963, Di Lorenzo; Cass., s.u., 28 ottobre 2010 (19 gennaio 2011) n. 1235, Giordano. Entrambe queste pronunzie sono state da me commentate: GIACONA (2011).

si approssima a quella del reato più grave ²⁴. Per cui frequentemente non vi è una significativa differenza sanzionatoria rispetto a quanto deriverebbe dall'utilizzazione del criterio di assorbimento; anche se, ovviamente, è ben diverso essere condannato per uno solo o per più reati (né è da trascurare la preoccupazione per l'imputato di poter essere sottoposto a pene assai rigorose).

Occorre allora indagare sui motivi sottesi a questa granitica impostazione delle Sezioni Unite. Tra questi – oltre a quello, da loro comunemente addotto, dell'asserita indeterminatezza del criterio di consunzione: sul punto mi soffermerò tra breve – c'è certamente un'implicita istanza di semplificazione delle motivazioni delle sentenze. Infatti, procedendo in questo modo, per un verso si riducono notevolmente i problemi d'individuazione della sussistenza di un concorso apparente di reati; per altro verso, la determinazione della pena intorno al livello più basso della forbice edittale assai ampia prevista per il cumulo giuridico, dispenserebbe, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, da motivazioni più o meno complesse sulla commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.* ²⁵. Infine, una condanna per più reati punita poi con una sanzione relativamente bassa, potrebbe apparire dotata di una maggiore stabilità e frutto d'indulgenza giudiziale.

Però, come dicevo, il prezzo di questa impostazione è in realtà a carico dal condannato, cui viene attribuita la realizzazione di più reati al posto di uno (dico ciò pur nella consapevolezza del compito sempre più difficoltoso dei magistrati in un sistema normativo assai involuto e molto spesso affollato da fattispecie stratificate e sovrapposte ²⁶).

Sotto altro aspetto, le Sezioni Unite comunemente affermano che il criterio di consunzione non sarebbe utilizzabile perché eccessivamente *indeterminato*. In proposito – com'è stato obiettato sia da Marco Scoletta ²⁷, sia da altra attenta dottrina ²⁸, sia da me ²⁹ – se è indubbia l'esigenza di cercare di ricostruire le categorie penalistiche nei termini più stringenti, tuttavia l'importanza della tassatività nella situazione in esame certamente non va enfatizzata; infatti, occorre sempre tener presente che la garanzia di determinatezza della norma penale ha una natura *garantistica e non rigoristica*, rispondendo a istanze di *favor libertatis* e operando soltanto per le disposizioni incriminatrici o comunque sfavorevoli, e non per istituti che tendono a restringere la punibilità, come appunto il concorso apparente di reati. Inoltre, bisogna pure considerare che l'elasticità del principio di consunzione non è poi maggiore, ad es., dei criteri di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, di valutazione della rilevanza del contributo del compartecipe nel concorso di persone, ecc. Del resto, va anche tenuto presente che esiste un nucleo di situazioni nelle quali il criterio di consunzione risulta di

²⁴ Cfr., ad es., Cass. 14 gennaio 2019 (20 maggio 2019) n. 21987, Arpaia e Ferretti, sentenza da me esaminata in GIACONA (2021), pp. 55 s.

²⁵ V. ad es. DOLCINI, DELLA BELLA (2024), pp. 628 s.; GOISIS (2021), par. 16 s., pp. 2000 ss.

²⁶ In proposito, con riferimento al settore delle pubbliche erogazioni, mi permetto di rinviare a GIACONA (2024), pp. 32 ss.; GIACONA (2012), pp. 3402 ss.

²⁷ SCOLETTA (2023), p. 533 s.

²⁸ PELISSERO (2011), p. 549 s.

²⁹ GIACONA (2011), pp. 3853 s.; GIACONA (2022b), pp. 394 s.; GIACONA (2022b), pp. 16, 32, 50, 96.

semplice applicazione e che il parametro del “quadro normale di vita” richiede sempre *un attento esame dei casi concreti*, posto che la consunzione può operare solo in presenza di situazioni che con un *elevato grado di frequenza* implicano la violazione di più fattispecie³⁰. Infine, non va neppure trascurato che in caso di concorso formale è estremamente ampia la forbice sanzionatoria: per cui il rifiuto del principio di consunzione, perché ritenuto poco tassativo, si traduce in realtà in una notevolissima dilatazione dei poteri discrezionali (ben difficilmente controllabili) del giudice in sede di commisurazione della pena.

5. Segue: l'utilità di un'analisi strutturale delle ipotesi di specialità reciproca in chiave di offensività.

Come dicevo, in questo contesto di netta contrapposizione tra dottrina e giurisprudenza, ben si colloca il lavoro di Marco Scoletta che, prospettando in termini “sincretistici” l'utilizzazione di più criteri, attenua i contrasti di vedute esistenti nell'ambito della stessa dottrina.

Personalmente, ritengo che la strada da percorrere sia costituita da un attento affinamento delle tecniche di rilevazione del “quadro normale di vita”, attraverso un'opera induttiva di formalizzazione della logica sottesa ai singoli casi concreti, al fine di ridurre i margini di elasticità delle valutazioni giudiziarie. E in questa prospettiva può essere conducente anche il criterio della specialità reciproca, purché però venga inteso come semplice “indizio” (come dice Scoletta).

Infatti, a mio avviso occorre considerare che, anche se il criterio di consunzione fa riferimento alle situazioni concrete e non alle disposizioni astratte, tuttavia alcune fattispecie, per il particolare modo in cui sono state formulate, danno luogo frequentemente a un “quadro normale di vita”. Si tratta di reati in rapporto di specialità reciproca che molto spesso trovano congiunta realizzazione e dei quali il legislatore considera il disvalore complessivo con riferimento a quello più grave. Esaminando poi con attenzione queste ipotesi, ciò che le caratterizza – pur trattandosi d'indicazioni tendenziali e ferma restando l'esigenza di effettuare sempre *in concreto* il giudizio statistico sul “quadro normale di vita” – sembra costituito dalla circostanza che il segmento di fatto tipico in comune si presenta *particolarmente pregnante dal punto di vista dell'offesa*.

Prendiamo in considerazione, ad es., la relazione tra i delitti di frode fiscale (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, oggi art. 74, d.lgs. n. 1735 del 2024, t.u. sanzioni tributarie) e truffa ai danni dello Stato (art. 640, c. 2., n. 1, c.p.)³¹. Le Sezioni Unite della Cassazione con un'importante sentenza del 2010 hanno affermato l'applicabilità soltanto della norma sulla frode fiscale in quanto speciale in termini unilaterali³². Infatti, secondo la Corte i

³⁰ Sul punto mi permetto di rinviare a GIACONA (2022b), pp. 125 ss.

³¹ Sui rapporti tra sanzione penale e amministrativa in ambito fiscale v., con riferimento alle novità introdotte dal d.lgs. n. 1735 del 2024, TRIPODI (2024).

³² Cass., s.u., 28 ottobre 2010 (19 gennaio 2011) n. 1235, Giordano, cit.

profili di sovrapponibilità tra le due fattispecie sarebbero costituiti dall'utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, quale *species* del più ampio *genus* artifici, nonché nell'indicazione di elementi passivi fittizi contenuti in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale condotta a forma vincolata rispetto alla norma codicistica. Inoltre, si è sostenuto che «sia l'induzione in errore che il danno sono presenti nella condotta incriminata dal reato di frode fiscale, posto che alla presentazione di una dichiarazione non veridica si accompagna normalmente il versamento di un minor (o di nessun) tributo e genera, in prima battuta e nella fase di liquidazione della dichiarazione, un'induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria e un danno immediato quanto meno nel senso del ritardo nella percezione delle entrate tributarie».

Invero, in proposito è facile obiettare che nella frode fiscale il danno erariale è richiesto soltanto a livello di *dolo specifico* del «fine di evadere le imposte». Di conseguenza non risulta convincente surrogare col dolo specifico i requisiti della effettiva realizzazione dell'induzione in errore e del danno patrimoniale, quali elementi costitutivi della truffa. Infatti, com'è stato puntualmente osservato, le fattispecie di frode fiscale e truffa «rivelano elementi strutturali comuni, altri legati da una relazione di specie a genere, ma anche elementi aggiuntivi reciproci, che fondano la conclusione che le due norme non regolino una stessa materia, presupposto perché si possa ulteriormente dedurre che debba trovare applicazione quella sola di loro speciale, nella soccombenza di quella generale»³³.

Al riguardo, come si ricorderà, secondo i fautori della teoria della specialità reciproca il concorso di norme è apparente qualora esse presentino elementi *specificativi*, dal momento che quest'ultimo «è, per definizione, ricompreso nell'elemento generico, di cui rappresenta uno dei possibili contenuti (...). Anche la *specialità unilaterale per aggiunta* (come, ad es., nel caso dell'art. 605 c.p. e dell'art. 630, comma 1, c.p.) è compatibile con l'identità della materia regolata, perché, essendo l'elemento aggiuntivo estraneo alla fattispecie generale, non è possibile stabilire alcuna relazione di diversità tra gli elementi costitutivi: nella fattispecie generale manca per l'appunto un termine correlativo che possa essere qualificato come diverso. Parimenti compatibile con l'identità della materia regolata è la *specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta*, quando cioè una sola delle due fattispecie presenti elementi aggiuntivi rispetto all'altra (...). L'identità di materia è invece da escludere nella *specialità reciproca bilateralmente per aggiunta*, quando cioè ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo, il cui raffronto conduce ineluttabilmente a riscontrare ch'essi sono diversi»³⁴.

Ebbene, ritenendo che l'apparenza o meno del concorso di norme possa essere stabilita soltanto attraverso il criterio di specialità reciproca, si è affermato che nel caso in esame dei rapporti tra truffa e frode fiscale il concorso di reati sarebbe *effettivo*, perché entrambe le fattispecie contengono elementi di specialità *per aggiunta*. Infatti, la norma

³³ MARTINI (2010), p. 332.

³⁴ PADOVANI (2019), p. 475.

penal-tributaria richiede «un dolo specifico di evasione (ovvero di danno patrimoniale) ignoto al delitto di truffa. Per converso la norma codicistica richiede plurimi eventi, l'induzione in errore, il danno patrimoniale altrui e l'ingiusto profitto, meno agevolmente riscontrabili nella fattispecie di diritto penale tributario che, anche se interpretata come delitto con evento di evasione fiscale, non richiede il concreto verificarsi dell'induzione in errore dell'amministrazione come mezzo per il conseguimento del danno altrui con profitto ingiusto»³⁵.

Le conclusioni cambiano, invece, se si utilizza il criterio di consunzione, essendo particolarmente frequente, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la realizzazione congiunta dei due delitti. Per cui possiamo ragionevolmente dire che le Sezioni Unite hanno in sostanza utilizzato il criterio di consunzione, pur avendolo formalmente contestato e rigettato con motivazioni piuttosto lunghe e tortuose. In realtà, solo ricorrendo a questo criterio è possibile applicare esclusivamente la fattispecie più grave di frode fiscale.

Peraltro, la parziale sovrapposizione di norme che si verifica nel caso in esame, può essere considerata come un indice significativo della sussistenza di un rapporto di assorbimento. Infatti, come avevamo detto, dall'analisi dei dati strutturali dei due delitti emerge che il segmento di condotta in comune è costituito dall'utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, quale *species* del più ampio *genus* artifici, nonché dall'indicazione di elementi passivi fittizi contenuti in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale condotta a forma vincolata rispetto alla norma codicistica.

Questi elementi comuni alle due fattispecie si connotano per essere *particolarmente pregnanti dal punto di vista dell'offesa* e costituiscono pertanto, a mio avviso, un *indice significativo* della sussistenza di un rapporto di consunzione.

Ciò peraltro non può dispensare dalla valutazione della *situazione concreta*. Si pensi, ad es., al caso ipotizzato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite in esame della condotta di frode fiscale da cui «derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. In tali ipotesi è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa». Effettivamente, in questa situazione concreta non può operare il principio di consunzione, perché si tratta di un caso statisticamente poco frequente, che non integra pertanto un "quadro normale di vita".

Prendiamo in considerazione un altro caso di parziale sovrapposizione tra fattispecie, e cioè il rapporto tra i delitti di violenza privata (art. 610 c.p.) e di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.).

Al riguardo, nella prospettiva del criterio di specialità reciproca rigorosamente inteso, è stato affermato che «mentre la norma sulla violenza privata è "speciale" per "aggiunta" perché richiede l'effettiva costrizione del soggetto passivo, l'art. 611 c.p., a sua volta, è speciale per "specificazione", in quanto considera una delle possibili *species* in cui può articolarsi il comportamento coartato (il "commettere un reato")»³⁶. Sul punto,

³⁵ MARTINI, *op. cit.*, p. 331 s. Ritengono invece che il concorso tra truffa e frode fiscale vada risolto dando prevalenza a quest'ultima, MUSCO, ARDITO (2021), p. 124 s.

³⁶ G.A. DE FRANCESCO (1980), p. 62.

si può tuttavia osservare che il fine di «costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato», previsto dall'art. 611 c.p., è comunemente considerato *dolo specifico*³⁷, e che quest'ultimo è normalmente qualificato dalla stessa dottrina in esame in altre ipotesi esemplificative come elemento "aggiuntivo"³⁸. In questa prospettiva, il rapporto tra i due reati sarebbe quindi di *concorso effettivo*; per cui, qualora la persona coartata commetta il reato, l'autore della violenza o minaccia risponderebbe non soltanto del reato realizzato e di quello di cui all'art. 611 c.p., ma anche – in modo evidentemente incongruo – di violenza privata (art. 610 c.p.)³⁹.

Invero, guardando al rapporto di specialità reciproca in termini meno formali, si evidenzia che il segmento di condotta in comune, e cioè l'uso di violenza o minaccia, svolge un ruolo assai significativo nella struttura di entrambi i delitti, esprimendo un notevole disvalore. E ciò, a mio avviso, costituisce appunto un indice significativo della sussistenza di un "quadro normale di vita", e quindi di un rapporto di consunzione.

Ipotizziamo ancora il caso di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) con pubblico scandalo nei confronti, ad es., della sorella (incesto, art. 564 c.p.). Qui la sovrapposizione tra le fattispecie riguarda il compimento di un atto sessuale. Mentre gli elementi differenziali sono costituiti da una parte dalla violenza o minaccia; dall'altra, dal rapporto di stretta parentela e dal pubblico scandalo. Quindi, essendo privo di disvalore il segmento di condotta in comune, da ciò possiamo agevolmente ricavare un significativo "indizio" di mancanza di una situazione di consunzione. Infatti, la violenza sessuale nei confronti della sorella certamente non costituisce un'ipotesi frequente secondo l'*id quod plerumque accidit*.

Un'ultima notazione. Nel quadro qui sinteticamente tracciato della giurisprudenza sul concorso apparente di reati, occorre tener presente pure il modo in cui vengono interpretate le clausole, previste per determinati reati, di c.d. sussidiarietà espressa, sulle quali, com'è noto, si è molto discusso nella scienza penalistica, anche in relazione a una possibile estensione a ipotesi di c.d. sussidiarietà tacita⁴⁰.

Non mi posso addentrare nell'ampia e complessa problematica. Voglio piuttosto qui evidenziare come la giurisprudenza, nonostante il tenore testuale di clausole previste appunto per dirimere situazioni di concorso di reati, subordina spesso l'applicazione di una sola fattispecie alla sussistenza di un'offesa per un medesimo bene

³⁷ V., anche per ulteriori citazioni di dottrina e giurisprudenza, DE SIMONE (2024), par. V, p. 2476: «La lettera della legge non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che il reato (...) sia a *dolo specifico*».

³⁸ V. ad es. G.A. DE FRANCESCO (1980), *ibidem*: «l'art. 501 c.p. è speciale per "aggiunta" rispetto all'art. 2628 c.p., dal momento che presenta l'elemento "ulteriore" del dolo "specifico" ("fine di turbare il mercato interno")»; *ivi*, 58: il dolo specifico del sequestro di persona a scopo di estorsione «è estraneo e ulteriore rispetto all'art. 605 c.p., costituendo un elemento "aggiuntivo" rispetto alla fattispecie contemplata in quest'ultimo»; e *passim*.

³⁹ Nel senso del concorso effettivo tra lo specifico reato commesso dal coartato e quello di cui all'art. 611 c.p., v. ad es. MARINI (1995), p. 359; VIGANÒ (2021), par. VI, p. 9 («Ove il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, commetta effettivamente il *reato voluto dall'agente*, quest'ultimo ne risponderà, quale compartecipe, in *concorso con il delitto di cui all'art. 611*»).

⁴⁰ In proposito v. in generale, ad es., M. ROMANO (2004), *sub* art. 15, par. 24 s., p. 181 s.

giuridico⁴¹. Sarebbe opportuna pertanto a mio avviso una specifica riconsiderazione del tema.

Bibliografia

BONTEMPELLI, Manfredi (2015a): “Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra *ne bis in idem* processuale e sostanziale)”, *Arch. pen.*, n. 1, pp. 115-132

BONTEMPELLI, Manfredi (2015b): “La litispendenza e il divieto di doppia decisione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1316-1335

CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale*, 9^a ed. (Milano, Giuffrè)

DE FRANCESCO, Giovannangelo (1980): *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali* (Milano, Giuffrè)

⁴¹ Cfr. ad es.: Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2021 (dep. 10 novembre 2021), n. 40573 (Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati, sicché non trova applicazione la clausola di riserva contenuta nell’art. 6-bis, c. 1, l. 13 dicembre 1989 n. 401, la cui operatività, collegata al meccanismo dell’assorbimento, postula che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave); Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019) n. 30455 (È configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all’art. 167, 1° comma, d.l. 30 giugno 2003, n. 196, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, presuppone l’identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all’aspetto esteriore della tutela dell’individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all’aspetto interiore dell’individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite); Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2017 (dep. 13 marzo 2018) n. 11049 (Il principio secondo cui, in presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico, di talché va escluso l’assorbimento tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e quello di cui all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000; in tal senso non è in dubbio che le due fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni giuridici differenti, giacché quella penal-tributaria è posta a presidio dell’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente in funzione del corretto e completo adempimento dell’obbligo tributario, mentre quella penal-fallimentare protegge l’interesse dei creditori del fallito alla conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende dell’impresa in funzione della concreta realizzazione degli obiettivi della liquidazione concorsuale); Cass. pen., sez. II, 15 maggio 2015 (dep. 17 giugno) n. 25363 (In presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico e va accertata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto conto delle circostanze ritenute e dell’eventuale bilanciamento tra esse – fattispecie in cui, in considerazione delle diversità dei beni tutelati, è stato escluso l’assorbimento del reato di ricettazione nel reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis, c. 2, c.p.).

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2024): “Concorso di norme e *ne bis in idem*: una rimeditazione sul problema, alla luce del volume di Marco Scoletta (*Idem crimen*. Dal ‘fatto’ al ‘tipo’ nel concorso apparente di norme penali, Torino, 2023)”, *lalegislazionepenale.eu* 20.2.2024

DE SIMONE, GIULIO (2024), in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, SEMINARA, Sergio (eds.), *Commentario breve al codice penale*, 7^a ed. (Milano, Wolters Kluwer), *sub art.* 611

DI BITONTO, Maria Luisa (2016): “Il *ne bis in idem* nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati”, *Cassazione penale*, 2016, pp. 1335-1356

DOLCINI, Emilio, DELLA BELLA, Angela (2024), in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, SEMINARA, Sergio (eds.), *Commentario breve al codice penale*, 7^a ed. (Milano, Wolters Kluwer), *sub art.* 132

FLICK, Giovanni Maria, NAPOLEONI, Valerio (2015): “A un anno di distanza dall’*affaire Grande Stevens* dal *bis in idem* all’*e pluribus unum*”, *Rivista delle società*, pp. 868-904

GALLUCCIO, Alessandra (2018): “La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di *bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 3, pp. 286-294

GAMBARDELLA, Marco (2022): “Concorso ideale e clausole di riserva: una storia dimenticata”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 153-195

GIACONA, Ignazio (2011): “Il concorso apparente di reati al vaglio delle Sezioni Unite: due pronunzie ambigue”, *Cassazione penale*, pp. 384-3854

GIACONA, Ignazio (2012), “Il delitto d’indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.): effetti perversi di una fattispecie mal formulata”, *Cassazione penale*, pp. 3402-3415

GIACONA, Ignazio (2021): “Punibilità del *phishing* e concorso di reati: *ne ter in idem*”, in DE MARZO, Giuseppe (editor): *Foro it., Gli speciali, Questioni attuali di diritto e procedura penale*, 4/2021, pp. 53-62

GIACONA, Ignazio (2022a): “Istanze europee di *ne bis in idem* e posizioni attuali della dottrina italiana sul concorso apparente di reati”, *Diritto penale e processo*, pp. 393-402

GIACONA, Ignazio (2022b): *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale* (Torino, Giappichelli)

GIACONA, Ignazio (2023): “I due *ne bis in idem*, sostanziale e processuale: omonimi ma non parenti”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, fasc. 2, pp. 54-70

GIACONA, Ignazio (2024): “False informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza o l’assegno d’inclusione, nel groviglio della disciplina sulle indebite percezioni”, *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 2, pp. 32-43

GOISIS, Luciana (2021), in DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (eds.), *Codice penale commentato*, 5^a ed. (Milano, Giuffrè), sub art. 132

MARINI, Giuliano (1995): *Delitti contro la persona* (Torino, Giappichelli)

MARTINI, Adriano (2010): *Reati in materia di finanze e tributi*, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio, PAGLIARO, Antonio (eds.), *Trattato di diritto penale*, vol. XVII (Milano, Giuffrè)

MUSCO, Enzo, ARDITO, Francesco (2021): *Diritto penale tributario*, 4^a ed. (Bologna, Zanichelli)

PADOVANI, Tullio (2019): *Diritto penale*, parte generale, 12^a ed. (Milano, Giuffrè)

PELISSERO, Marco (2011): “Frodi ed abusi nei finanziamenti pubblici: interferenze tra fatti- specie e questioni aperte in tema di concorso apparente di norme”, in BRUNELLI, David (editor): *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. I (Torino, Giappichelli), pp. 519-554.

PETTAZZONI, Raffaele (1936): “Sincretismo”, *Enciclopedia italiana Treccani* (1936), consultabile online

RAFARACI, Tommaso (2010): “*Ne bis in idem*”, *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. III (Milano, Giuffrè), pp. 857-884

ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, 3^a ed. (Milano, Giuffrè)

SCOLETTA, Marco (2023): *Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme penali* (Torino, Giappichelli)

SCOLETTA, Marco (2024): “Concorso di norme e concorso di reati”, in PALIERO, Carlo Enrico (editor): *Sistema penale* (Torino, Giappichelli), pp. 496-519

TRIPODI, Andrea Francesco (2017): “Cumuli punitivi, *ne bis in idem* e proporzionalità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, pp. 1047-1086

TRIPODI, Andrea Francesco (2024): “Prime osservazioni sulla riforma fiscale nella prospettiva del *ne bis in idem* europeo”, *DisCrimen*, 2.10.2024.

VIGANÒ, Francesco (2016): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2016

VIGANÒ, Francesco (2021), in DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (eds.), *Codice penale commentato*, 5^a ed. (Milano, Giuffrè), *sub art.* 611

VIGONI, Daniela (2014): “Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali”, *Processo penale e giustizia*, n. 1, pp. 1-8